

REGOLAMENTO INTERNO SEZIONE L.N.I. DI BRINDISI

Il presente regolamento, elaborato in rapporto alle esigenze di Sede, si applica alla sola Sezione L.N.I. di Brindisi, sostituisce qualunque Regolamento precedente e presume l'osservanza da parte dei Soci delle norme dettate dallo Statuto Nazionale e dal suo Regolamento.

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei Soci il 29/10/2011, è stato spedito per la ratifica alla Presidenza Nazionale il 19/11/2011, ritornato in data 30/11/2011 non approvato, modificato in base alle circolari 134/1993,183/1999,226/2005,229/2005 e 236/2006 così come richiesto dal Direttore Generale Amm. Franco Cinturino, modifiche apportate dal C.D. sezione di Brindisi in data 31/01/2012 e 29/05/2012, ratificato dalla Presidenza Nazionale in data 10/07/2012.

INDICE

- Art. 1 – Finalità della Sezione
- Art. 2 – Rappresentanza legale ed organi collegiali
- Art. 3 – Patrimonio della Sezione ed entrate finanziarie
- Art. 4 – Gestione finanziaria
- Art. 5 – Sedi e Gruppi Sportivi
- Art. 6 – Delle categorie dei Soci
- Art. 7 – Modalità di ammissione
- Art. 8 – Quote supplementari e tassa d'ingresso
- Art. 9 – Domanda di assegnazione ormeggio
- Art. 10 – Concessione dell'uso del posto barca e sua revoca
- Art. 10bis – Punteggio per formazione graduatoria
- Art. 11 – Attività promozionali indette dalla Sezione – partecipazione dei Soci
- Art. 12 – Cessione e variazione dell'imbarcazione
- Art. 13 – Ospitalità di imbarcazioni di Soci non assegnatari di posto barca
- Art. 14 – Alaggio, manutenzione e riparazioni delle imbarcazioni dei Soci
- Art. 15 – Imbarcazioni di servizio
- Art. 16 – Provvedimenti in caso di necessità e/o di emergenza
- Art. 17 – Norme di sicurezza
- Art. 18 – Assicurazioni e responsabilità
- Art. 19 – Registro della Lega Navale Italiana
- Art. 20 – Banchine e pontili galleggianti
- Art. 21 – Spazi a terra
- Art. 22 – Deposito motori e recipienti
- Art. 23 – Ospitalità di imbarcazione
- Art. 24 – Comportamento dei Soci e divieti
- Art. 25 – Impianti comuni della Sede
- Art. 26 – Personale addetto alla Sede
- Art. 27 – Variazioni al Regolamento
- Art. 28 – Inosservanza al regolamento e controversie
- Art. 29 – Entrata in vigore

Art. 1 - Finalità della Sezione

La Sezione di Brindisi della Lega Navale Italiana ha per fine la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto Nazionale della L.N.I. approvato con Decreto 20/03/2003 del Ministero della Difesa di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sue successive modifiche. Essa opera attraverso la struttura di associazione non riconosciuta di cui all'art. 36 C.C. ed è soggetta nella sua azione alle norme di legge nonché a quelle dello Statuto e del Regolamento Nazionale della L.N.I. attualmente in vigore.

Tutti i Soci della L.N.I. sez. di Brindisi e delle altre sezioni hanno diritto a frequentare la Sede Nautica e ad usufruire dei suoi servizi, purché in regola con le quote associative.

Art. 2 - Rappresentanza legale ed organi collegiali

La Sezione è retta da un Presidente eletto dal Consiglio Direttivo che ne ha la legale rappresentanza ed esercita le sue funzioni come stabilito dall'art. 27 del Regolamento allo Statuto.

Gli organi collegiali sono:

- l'Assemblea dei Soci; (art.25-26 regolamento allo Statuto)
- il Consiglio Direttivo di Sezione; (art.27-28 regolamento allo Statuto ed allegato "1")
- il Collegio dei Revisori dei Conti; (art.29 regolamento allo Statuto)
- il Collegio dei Probiviri. (art.30 regolamento allo Statuto)

Composizione, competenze e modalità di elezione degli organi sezionali sono stabilite dallo Statuto Nazionale della L.N.I. e dal relativo Regolamento e sue successive modifiche. In caso di commissariamento si applicano gli artt. 30 dello Statuto e 31 del Regolamento nazionale e loro successive modifiche.

Tutti gli incarichi affidati ad ogni singolo Consigliere possono essere, in qualsiasi momento, revocati dal Presidente sentito il C.D.

Non è consentito ad alcun Consigliere prendere decisioni personali che riguardano la Sede, ma solo attraverso il consenso preventivo del C.D. o in casi eccezionali dopo aver consultato, anche telefonicamente, almeno altri due Consiglieri.

Non è consentito ad alcun Consigliere, pena la revoca del suo mandato, abusare della sua carica, agevolando o penalizzando, sotto qualsiasi forma, il singolo Socio.

Eventuali esborsi per spese di carattere giudiziario che vedono coinvolti i Dirigenti della Sezione, in qualità di rappresentanti della stessa, per fatti ed episodi esclusivamente e direttamente collegati alla rappresentatività della Sezione sono a totale carico della Sezione stessa anche se i Dirigenti coinvolti non sono più in carica.

I verbali del C.D. sono resi pubblici ai Soci con deliberazioni assunte dal C.D. ed aventi carattere generale.

Art. 3 - Patrimonio della Sezione ed entrate finanziarie

Il patrimonio della Sezione, che opera in concessione demaniale, comprendente il fabbricato della Sede e una canottiera, è costituito da attrezzature, pontili a misura variabile, imbarcazioni, mezzi di sollevamento ed ogni altro bene di proprietà della Sezione, nonché eventuali introiti della Sezione che

l'assemblea dei Soci delibera di accantonare come riserva patrimoniale.

Le entrate finanziarie della Sezione si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le entrate finanziarie ordinarie sono costituite:

- dalle quote supplementari di cui all'art. 6.4 del Regolamento dello Statuto Nazionale;
- dalle quote dell'assegnazione dell'ormeggio;
- nonché da ogni altro provento conseguente ad attività svolta dalla Sezione nel corso dell'esercizio finanziario a norma di Statuto e di Regolamento (ad esempio: corsi per il rilascio di patenti nautiche, corsi di vela, etc.).

Le entrate finanziarie straordinarie sono rappresentate da:

- lasciti, donazioni;
- sopravvenienze attive;
- oblazioni, liquidazioni di beni patrimoniali;
- elargizioni e sovvenzione di Enti pubblici o privati e della Presidenza Nazionale.

Art. 4 - Gestione finanziaria

La gestione finanziaria annuale deve essere assicurata attraverso le entrate ordinarie e a tal fine il Consiglio Direttivo (d'ora in avanti indicato con C.D.) annualmente stabilisce l'ammontare delle quote supplementari. Il ricorso al fondo di riserva patrimoniale, vendita di beni patrimoniali, e l'utilizzo delle entrate straordinarie deve essere preventivamente approvato dall'Assemblea dei Soci.

In caso di indifferibile e comprovata necessità, nonché in caso di manifesta e provata utilità e vantaggio sociale, il C.D., sotto la personale responsabilità dei suoi dirigenti (art.27 Statuto nazionale) può deliberare in via d'urgenza di attingere al fondo di riserva o l'utilizzo immediato delle entrate straordinarie, fatta salva la ratifica del suo operato da parte della prima Assemblea dei Soci successiva alla delibera stessa.

L'assunzione di personale potrà avvenire solo su autorizzazione del C.D..

Per quanto non previsto dal presente articolo, l'amministrazione della Sezione è regolamentata dall'art. 34 del Regolamento dello Statuto Nazionale.

Art. 5 - Sedi e Gruppi Sportivi

Allo scopo di promuovere la realizzazione dei fini statutari nella Sezione agiscono attualmente i seguenti Gruppi Sportivi:

vela
canottaggio
pesca sportiva

Il Consigliere agli Sport, coadiuvato dai Direttori Tecnici dei Gruppi Sportivi, deve redigere il Regolamento interno di ciascun Gruppo Sportivo in conformità alle norme del citato Regolamento Nazionale per i Gruppi Sportivi della L.N.I. Il Consigliere alla Sport è responsabile della propaganda marinara e degli sport nautici presso le scuole, per questo può avvalersi della collaborazione di Soci da lui individuati. Il deposito di derive e assimilati di vela e canottaggio è a disposizione dei Soci previo pagamento e disponibilità dei posti stabilito dal C.D. e sempre che siano messe a disposizione della scuola.

Art. 6 - Delle categorie dei Soci

La qualifica e le categorie dei Soci della Sezione sono regolate dall'art. 6 dello Statuto Nazionale e dagli artt. 3 e 4 del Regolamento Nazionale ed eventuali successive modifiche.

I Soci ordinari con diritto di accedere alle strutture ed agli impianti sono tenuti a pagare oltre alla quota della Presidenza Nazionale, anche quella di cui all'art. 6.4 del Regolamento allo Statuto.

Essi hanno diritto di frequentare la sede e costituiscono l'elettorato attivo e passivo in conformità a quanto previsto dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento allo Statuto Nazionale.

Nel caso in cui, a favore dei Soci, la Sezione organizzi corsi, manifestazioni, attività didattiche, uscite in mare, etc., potranno essere poste a loro carico quote supplementari per l'attività svolta a loro favore dalla Sezione.

Allo scopo di favorire al massimo le aggregazioni familiari, possono essere praticati tangibili sconti sulle quote di associazione al coniuge del Socio senza intaccare quanto dovuto alla P.N..

I Soci della Sezione versano anticipatamente la quota annuale, che per l'anno rimarrà invariata. Nell'ipotesi di cessazione della qualità di Socio per dimissioni, radiazione o morte, essi o i loro eredi non avranno diritto al rimborso della quota.

Eventuali Soci della P.N. o di altre strutture periferiche, in regola con il tesseramento possono essere accolti dalla Sezione per un determinato periodo secondo le modalità previste dall'art.4 comma 2 del regolamento allo Statuto, e sono tenuti a pagare quota supplementare in misura proporzionale al periodo di permanenza presso la Sede periferica.

Art. 7 - Modalità di ammissione

Le modalità di ammissione sono regolate dall'art. 5 del Regolamento Nazionale come segue:

- a. mediante presentazione di domanda sottoscritta da parte di due Soci ordinari o assimilati, già iscritti alla Sezione da almeno tre anni;
- b. mediante presentazione di domanda con allegato certificato del Casellario Giudiziario o autocertificazione.

Nelle domande di ammissione alla Sezione, il cui testo deve essere conforme allo schema di cui all'allegato "a" del Regolamento allo Statuto, gli aspiranti, dopo aver preso attenta visione dello Statuto Nazionale della L.N.I., del regolamento allo Statuto e del Regolamento Interno della Sezione vigenti, dovranno:

sottoscrivere il formale impegno di accettazione e di disciplinata osservanza delle norme statutarie e dei Regolamenti sopra richiamati;
dichiarare sotto la personale responsabilità di essere incensurati e di non aver precedenti penali, dando atto che il mendacio su tale circostanza costituirà motivo di immediata risoluzione del rapporto associativo con la Sezione e di radiazione dalla Lega Navale Italiana.

Nelle domande di riammissione alla Sezione o trasferimento da altra struttura periferica il cui testo deve essere conforme allo schema di cui all'allegato "a" del Regolamento allo Statuto, gli aspiranti, dopo aver preso attenta visione dello Statuto Nazionale della L.N.I., del Regolamento allo Statuto e del Regolamento Interno della Sezione vigenti, dovranno:

indicare se per trasferimento, il numero della tessera, la scheda di iscrizione e la data dell'organo periferico di provenienza;
ovvero se per riammissione, indicare il motivo della precedente perdita della qualifica di Socio;
sottoscrivere il formale impegno di accettazione e di disciplinata osservanza delle norme statutarie e dei Regolamenti sopra richiamati;
dichiarare sotto la personale responsabilità di essere incensurati e di non aver precedenti penali, dando atto che il mendacio su tale circostanza costituirà motivo di immediata risoluzione del rapporto associativo con la Sezione e di radiazione dalla Lega Navale Italiana;
in caso di Soci, provenienti da altre Sedi nautiche di LNI, deve essere acquisito da parte del C.D. nulla-osta rilasciato dalla Sezione di provenienza.

Le domande compilate come indicato al punto "a" saranno esposte per un periodo di quindici giorni nel quadro murale della Sezione.

Trascorso tale termine senza che siano state sollevate opposizioni motivate da parte degli Associati, il C.D., vagliata la sussistenza di tutte le condizioni, delibererà l'ammissione a Socio del richiedente. Il rifiuto all'ammissione dovrà essere motivato, l'interessato potrà opporvisi indirizzando il ricorso al C.D. entro dieci giorni dalla data di notifica del rigetto della domanda.

L'ulteriore deliberazione del C.D. avrà carattere definitivo e inappellabile.

Art. 8 - Quote supplementari e tassa d'ingresso

Le quote sociali supplementari previste dall'art. 6 n° 4 del Regolamento allo Statuto Nazionale saranno determinate in relazione alle singole categorie di Soci, in proporzione all'uso delle infrastrutture da parte dei medesimi.

Inoltre:

il Socio ordinario che rinnova il tesseramento dopo il 31 Marzo ed entro il 30 Giugno è tenuto al pagamento di una indennità di mora del 10% dell'importo delle quote nazionali e supplementari dovute;

il Socio ordinario che rinnova il tesseramento dopo il 30 Giugno ed entro il 30 Settembre di ciascun anno è tenuto al pagamento di una indennità di mora del 20% dell'importo delle quote nazionali e supplementari dovute.

La metà dell'indennizzo di mora sulla quota nazionale è dovuta alla Presidenza Nazionale, cui dovrà essere trasmessa con gli elenchi dei rinnovi, in aggiunta alla quota annuale.

L'indennità di mora sulle quote supplementari è a totale beneficio della struttura periferica.

È facoltà del C.D. di far pagare le quote posto barca entro un massimo di 12 rate (entro la prima decade di ogni mese). Non saranno ammessi ulteriori frazionamenti di dette quote.

Il ritardato pagamento oltre il terzo mese della data suddetta (prima decade del mese) comporterà, dopo avviso R.R. la perdita dell'assegnazione di ormeggio senza restituzione di alcuna somma.

Al momento dell'assegnazione di ormeggio, il Socio assegnatario è tenuto a pagare, oltre alla quota annuale di assegnazione in base ai metri quadri concessi in uso, una quota di accesso per l'assegnazione del posto barca, per concorso alle spese di acquisto pontili, manutenzione straordinaria e migliorie della sede nautica (circolare 134/99 – 21p) nella misura stabilita dal C.D..

Delle quote sociali annuali e di eventuali versamenti straordinari introitati dovrà essere fatta esplicita annotazione sulla scheda personale del Socio.

E' ammessa, in caso di rinuncia all'assegnazione di ormeggio, la restituzione dell'una tantum nelle seguenti proporzioni:

- 50% nei primi 5 anni di assegnazione di ormeggio dell'una tantum versata;
- 25% nei successivi 5 anni di assegnazione di ormeggio e non oltre il 10° anno dell'una tantum versata.

Art. 9 – Domanda per assegnazione ormeggio

Il Socio che desidera ottenere l'assegnazione dell'uso di un posto barca, dovrà farne domanda scritta su apposito modulo fornito dalla Sezione, esibendo in originale la relativa licenza di navigazione, la polizza assicurativa in corso, comprensiva di copertura incendio e furto o garanzia aggiuntiva su R.C., e l'eventuale certificato di stazza, documentazione tutta intestata al socio assegnatario della quale la Sezione ne estrarrà copia che conserverà agli atti.

Qualora l'imbarcazione non sia soggetta ad immatricolazione, il Socio dovrà allegare, in originale, documento comprovante la proprietà, e/o autocertificazione, assicurazione etc. documentazione tutta intestata al socio assegnatario della quale la Sezione ne estrarrà copia che conserverà agli atti. In caso di comproprietà dell'imbarcazione dovranno essere specificati i nominativi dei comproprietari e dovrà essere designato, tra i comproprietari, quello che assumerà la titolarità dell'assegnazione dell'ormeggio e la responsabilità nei confronti della Sezione.

Nel caso di due o più proprietari, l'assegnatario dovrà avere la quota di proprietà pari o superiore al 50%. Tale ripartizione dovrà risultare da dichiarazione notarile sostitutiva sottoscritta con firma autenticata da tutti i caratisti da contratto di acquisto o da contratto di acquisto registrato con firme autentiche.

I comproprietari devono essere Soci ordinari della Sezione. I Soci frequentatori non possono assumere l'assegnazione in uso del posto barca. A domanda accolta, l'assegnatario verserà la quota prevista dalle disposizioni vigenti.

Art. 10 - Concessione dell'uso del posto barca e sua revoca

Il rilascio della concessione dell'uso del posto barca sarà deliberato dal C.D., che si ispirerà ai criteri previsti dal presente regolamento e a quelli contenuti nelle disposizioni della Presidenza Nazionale, tenendo conto delle disponibilità di spazio per le dimensioni e le caratteristiche dell'imbarcazione indicate nella domanda.

In ogni caso la concessione dell'uso del posto barca potrà avvenire a favore di un Socio ordinario solamente ed esclusivamente:

1. a seguito di assegnazione da parte del C.D. o nel caso di esistenza di graduatoria in base a meriti stabiliti dal C.D. sempre nell'ambito della Sezione(art.10bis);
2. per successione legittima in caso di morte del Socio titolare del diritto d'uso(figli e moglie) fino alla conclusione dell'anno purchè Soci;
3. in conseguenza di delibera del C.D. nel caso in cui, trattandosi di unità da diporto in comproprietà, l'assegnatario del diritto d'uso del posto barca rinunci, per qualsiasi causa, a tale diritto. In questo caso potrà subentrare il comproprietario che ne faccia domanda al C.D. alle seguenti condizioni:
 - a. che la domanda sia sottoscritta da tutti gli altri eventuali comproprietari(soci ordinari);
 - b. che colui che fa la domanda di assegnazione sia comproprietario dell'unità da almeno cinque anni, dimostrabile con atto privato ma con data certa.

Non sono previste né ammesse altre forme di acquisizione della concessione d'uso del posto barca. Ad ogni imbarcazione all'ormeggio è assegnato un posto che non potrà essere mutato salvo che per esigenza di ordine logistico e pratico e comunque qualora il C.D. lo consideri utile e necessario nell'interesse della Sezione.

L'utilizzo dell'imbarcazione è consentito:

- al Socio assegnatario e/o comproprietario e ai suoi famigliari (figli, moglie) anch'essi Soci;
- ai figli di età inferiore ai 18 anni su autorizzazione scritta.

E' vietato l'uso della unità da diporto da parte di non soci senza la presenza a bordo del Socio proprietario o di altro Socio delegato (delega scritta).

L'utilizzo del posto barca in assegnazione non è consentito:

- alle unità da diporto che siano utilizzate dai soci per svolgere una propria attività commerciale o lucrativa di qualsiasi genere anche al di fuori della sede nautica;
- alle unità da diporto che siano utilizzate dai soci per svolgere attività sportiva agonistica in nome di circolo nautico, associazione sportiva o altro Istituto diverso dalla Sez. L.N.I. di Brindisi.

L'utilizzo del posto barca può essere concesso in base alla disponibilità e sempre in modo temporaneo a Enti e Forze dell'Ordine purché l'unità da diporto sia di proprietà dell'Ente o Forze dell'Ordine e che la stessa sia utilizzata esclusivamente per lo svolgimento di attività didattiche, sportive o di soccorso.

La Sezione, periodicamente, potrà richiedere al Socio assegnatario di ormeggio il rinnovo della documentazione innanzi richiesta. La mancata presentazione fa decadere il diritto di assegnazione.

L'assenza della barca dalla Sede nautica, per un periodo non inferiore a mesi sei da diritto al Socio assegnatario di ormeggio, qualora ne faccia esplicita richiesta, all'applicazione, sulla propria quota mensile, di una riduzione del 30% a partire dal 3° mese di assenza e per sei mesi complessivi.

Possono essere concessi, a discrezione del C.D. e su richiesta scritta dell'assegnatario ulteriori sei mesi di assenza dalla sede nautica, trascorso tale periodo, l'assegnatario pagherà il 100% dell'importo dovuto pena la perdita del diritto di assegnazione ormeggio.

Il socio è tenuto a comunicare, alla Segreteria, il periodo di assenza della sua imbarcazione, per tale periodo, l'ormeggio lasciato vuoto, sarà utilizzato dalla Sezione per il transito.

Ciascun Socio può essere assegnatario di un solo posto barca.

Il C.D. comunica al Socio l'avvenuta concessione dell'uso del posto barca mediante convocazione o lettera R.R.; dalla data di comunicazione decorre l'obbligo di pagamento delle quote stabilite per il posto barca, pagamento che deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione ed indipendentemente dall'occupazione del posto concesso.

Il Socio che riscontrando la succitata comunicazione, pur pagando, non occupa con la propria barca il posto concessogli entro sei mesi dalla data di assegnazione decade dall'assegnazione stessa e dal eventuale punteggio acquisito, salvo diritto di ripresentare domanda.

I posti barca non sono commerciabili tra Soci, non sono cedibili a terzi ed ogni abuso o trasgressione sarà severamente perseguitata con la perdita della concessione di ormeggio e la cancellazione da Socio.

Il Socio decade definitivamente dalla concessione del posto barca per:

- mancata sottoscrizione del contratto di assegnazione;
- mancato pagamento, trascorsi i termini previsti per la regolarizzazione in mora, della quota sociale e del naviglio, delle somme una tantum, delle quote previste per l'ormeggio;

- mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e navigabilità della propria unità da diporto con l'obbligo della rimozione della barca affondata o semisommersa;
- mancato indennizzo dei danni arrecati alle imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture della Sede (obbligo assicurativo terzi e incendio e furto o garanzia aggiuntiva su R.C.);
- rifiuto non giustificato e ripetuto a mettere a disposizione della Sezione la propria unità da diporto per l'espletamento delle attività istituzionale;
- utilizzo dell'unità da diporto per scopi commerciali e lucrativi di qualsiasi genere anche al di fuori della sede nautica.

Nei casi in cui è prevista la revoca dell'assegnazione di ormeggio, questa sarà ratificata dal C.D. su segnalazione del Consigliere alla banchina che ne darà comunicazione al Socio con lettera R.R. concedendogli gg. 5 lavorativi dalla ricezione della raccomandata per rimuovere la propria imbarcazione o per presentare ricorso scritto al Presidente della Sezione la cui determinazione è inappellabile e comunicata al Socio con lettera R.R.

La decadenza della concessione del posto barca comporta, senza nessuna eccezione, l'esclusione permanente dell'assegnazione di ormeggio presso la Sezione.

Nel caso di revoca della concessione all'ormeggio, trascorsi i cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, la Sezione è autorizzata alla rimozione forzata e al trasferimento dell'imbarcazione presso un sito adeguato dandone comunicazione al Socio, al cui carico sono tutte le spese occorse o anticipate dalla Sezione. Stesso comportamento sarà adottato per le barche in transito temporaneo nel caso in cui il Socio non provvedesse a lasciare libero il posto nelle 24 ore successive alla richiesta del C.D..

Art. 10 bis - Punteggio per formazione graduatoria

Lo Statuto della L.N.I. impone a tutti i Soci di partecipare attivamente alla vita della Sezione. La creazione di una graduatoria di merito, aperta a tutti i Soci, risponde all'esigenza di poter quantificare la partecipazione di ciascuno alle attività istituzionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari. L'ormeggio è quindi subordinato alla fattiva partecipazione dei Soci e all'impegno di utilizzare anche la propria unità da diporto.

I punteggi per la formazione della graduatoria sono attribuiti ai Soci secondo i seguenti parametri:

- Presidente: punti 7 per anno o frazione superiore a mesi 6;
- V. Presidente, Consigliere, Revisori dei Conti e Probiviri: punti 5 per anno o frazione superiore a mesi 6;
- Direttore Tecnico e Coadiutore D.T.: punti 3 per anno o frazione superiore a mesi 6;
- Anzianità: punti 2 per anno di iscrizione alla Sezione;
- Incarichi specifici e meriti speciali: punti 4 a discrezione del C.D. per anno;
- Solidarietà e sponsorizzazioni: punti 4 a discrezione del C.D. per anno;
- Partecipazione ad attività sportive (regionali, nazionali, internazionali) punti 4, sentito il consigliere allo sport, per anno;
- Partecipazione ad attività didattiche: punti 1;
- Partecipazione ad attività sociali: punti 1;
- Partecipazione a riunioni generale Soci: punti 0,50;
- Per ogni anno dalla data della domanda di richiesta di assegnazione ormeggio: punti 1,50;
- Per ogni mese (come sopra): punti 0,10.

Non hanno punteggio le partecipazioni con delega.

Ogni Socio, annualmente, non può cumulare più di sette punti di merito più due per l'anzianità. L'attribuzione dei punteggi indicati è subordinata alla condizione che per le suddette attività non venga corrisposto alcun emolumento, in qualsiasi forma, eccetto per gli istruttori dei corsi.

I punteggi si ottengono partecipando in modo continuo e non sporadico o occasionale all'attività agonistica, organizzativa e di supporto svolto dalla Sezione.

Il punteggio per incarichi speciali si ottiene se il Socio a cui sia stata richiesta dalla Sezione una prestazione professionale o di altro genere la presti con il solo rimborso delle spese.

I punteggi attribuiti a Soci comproprietari di imbarcazioni non sono cumulabili.

I Soci colpiti da provvedimento disciplinare della sospensione del diritto di Socio subiscono una penalizzazione di un punto per ogni mese o frazione.

I Soci colpiti da provvedimento disciplinare o amministrativo subiscono una penalizzazione pari a un punto per ogni provvedimento.

Il Socio per entrare in graduatoria di assegnazione ormeggio deve avere un minimo di anzianità di anni due presso la Struttura periferica di richiesta ormeggio e che l'unità da diporto abbia dimensioni inferiori ad un massimo prestabilito, in relazione alla disponibilità di posti barca nella concessione demaniale. La lista di attesa dopo essere stata approvata dal C.D.S. entra in vigore dalla data di pubblicazione e rimane valida fino alla pubblicazione della lista di attesa dell'anno successivo.

Art. 11 – Attività promozionali indette dalla Sezione – partecipazione dei Soci

I Soci ordinari della Sezione sono direttamente chiamati – come sancito dall'art. 2 del regolamento allo Statuto – a partecipare a tutte le iniziative di carattere sportivo, culturale e di propaganda marinara ed altre indette dalla Sezione nell'ambito della propria attività istituzionale.

Il C.D. delegherà, di volta in volta, il Consigliere preposto allo svolgimento della manifestazione, il quale potrà avvalersi di Soci collaboratori per la riuscita della manifestazione.

Il C.D. allargato ai Direttori Tecnici dei Gruppi Sportivi e dai responsabili dei vari corsi, al termine di ogni anno solare, procederà alla valutazione dei Soci assegnatari di posto barca, tenendo anche conto di singole situazioni contingenti legate a problemi di anzianità, salute, lavoro, etc. (art.10bis).

Art. 12 – Cessione e variazione dell'imbarcazione

Il Socio che cede ad altri in proprietà la propria imbarcazione in banchina o pontili nello specchio acqueo in concessione alla Sezione, non può cedere al nuovo proprietario alcun diritto circa il posteggio e/o l'ormeggio, salvo quanto previsto dal precedente art. 10 del presente regolamento.

Il Socio che intende sostituire la propria imbarcazione con altra di superiori dimensioni (oltre cm.20) deve chiedere autorizzazione scritta al C.D. che deciderà secondo le disponibilità effettive di spazi, e solo dopo aver ricevuto autorizzazione scritta il richiedente potrà introdurre all'ormeggio l'imbarcazione in questione.

Nel caso non ci fosse possibilità per esigenze tecniche, la richiesta di ampliamento verrà inclusa in un elenco cronologico e lo spazio che successivamente si rendesse disponibile verrà assegnato in ordine di priorità di domande.

I nominativi inseriti in detto elenco avranno la precedenza su quelli facenti parte dell'elenco delle domande di prima assegnazione di posto barca.

Allorquando si renda disponibile lo spazio per la sistemazione dell'imbarcazione, il socio dovrà sostenere tutte le spese relative all'ampliamento.

In caso di decesso del Socio intestatario dell'uso del posto barca, la concessione è rinnovata a favore di un erede legittimo(figli,moglie) per l'anno in corso, purché anch'esso Socio. Quest'ultimo peraltro

ha facoltà di rinunciare all'assegnazione in favore di un Socio comproprietario del de cuius, che sarà soggetto agli obblighi di cui all'art. 10(circolare 236/2006).

Il socio assegnatario di ormeggio, che intende sostituire la propria imbarcazione con altra di dimensioni superiori e che non ha maturato almeno anni 10 (dieci) di assegnazione di ormeggio pagherà una differenza sulla una tantum di accesso in funzione del nuovo metraggio rispettando le modalità richiamate in questo stesso articolo 12.

Art. 13 – Ospitalità di imbarcazioni di Soci non assegnatari di posto barca

I Soci non assegnatari di posto barca nello specchio acqueo in concessione alla Sezione e proprietari di imbarcazione, possono fare richiesta di ospitalità per periodi limitati nel tempo (comunque non più di sei mesi nell'arco dell'anno salvo il caso in cui non ci siano altre domande) al C.D., che in base alle disponibilità di spazio e all'ordine cronologico delle domande provvederà alla eventuale assegnazione. Ammontare e modalità di pagamento delle quote di ospitalità verranno stabiliti dal C.D. con apposite delibere. L'elenco cronologico delle domande avrà validità annuale e andrà a scadere al 31/12 di ciascun anno.

Nell'assegnazione dell'eventuale ospitalità il C.D. dovrà tenere conto dell'anzianità delle richieste. Il Socio della L.N.I. in ospitalità, con la propria imbarcazione, presso i pontili della Sezione è tenuto a ritirare l'imbarcazione stessa entro 5gg. dalla richiesta da parte del C.D..

Art. 14 – Alaggio, manutenzione e riparazioni delle imbarcazioni dei Soci

I Soci assegnatari di posto barca che per motivi di sicurezza desiderino tirare in secco la propria imbarcazione debbono farne personale richiesta in Segreteria con tariffa in vigore fissata dal C.D.. Il turno di alaggio e varo sarà disciplinato dal Consigliere responsabile in base all'ordine cronologico di presentazione della richiesta, ai lavori da effettuare e compatibilmente con la disponibilità di spazio a terra, salvo i casi di emergenza.

La durata massima della sosta sul piazzale sarà stabilita dal Consigliere responsabile secondo criteri generali stabiliti da apposita delibera del C.D..

Nel caso di gravi incidenti che compromettano la navigabilità dell'imbarcazione il Socio proprietario della stessa potrà fare motivata richiesta al Consiglio Direttivo che valuterà se concedere una eventuale proroga del suddetto termine.

I Soci proprietari di imbarcazioni non titolari d'ormeggio presso la Sezione potranno usufruire del servizio alaggio solo ed esclusivamente in caso di pericolo grave, diversamente si avvarranno degli appositi cantieri di rimessaggio. Non è consentita la permanenza a terra se non solo per il periodo necessario alla messa in sicurezza dell'imbarcazione, tale sosta sarà soggetta al pagamento di una "indennità giornaliera extra di occupazione piazzale" fissata da apposita delibera del C.D..

Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, i tempi, le modalità, i costi, le eventuali penalità per ritardi e quant'altro, saranno regolamentati da delibere del C.D..

Operazioni di alaggio e varo non sono possibili nei giorni festivi e sotto la pioggia, se non per pericolo imminente di perdita dell'imbarcazione.

Qualora un Socio debba far eseguire dei lavori alla propria imbarcazione, a terra o a mare, ed intenda avvalersi dell'opera di terzi, dovrà segnalare in Segreteria il nome dell'impresa o ditta che eseguirà i lavori e che dovrà rispettare gli orari stabiliti dal C.D. e i criteri generali di sicurezza sul lavoro. Se i lavori saranno eseguiti autonomamente dal Socio, quest'ultimo dovrà rispettare i criteri generali di sicurezza sul lavoro.

Alla manovra di alaggio e varo dovrà presenziare il Socio proprietario dell'imbarcazione e dette operazioni dovranno tassativamente ed esclusivamente essere eseguite dal personale di banchina

incaricato dal C.D..

I Soci di altre sezioni di L.N.I. o Soci della sez. di Brindisi, che hanno la loro imbarcazione ormeggiata presso altre sedi, in nessun modo potranno usufruire del servizio di alloggio e varo.

Art. 15 – Imbarcazioni di servizio

I mezzi di servizio di proprietà del Sodalizio non possono essere impiegati se non per l'uso cui essi sono destinati da apposite delibere del C.D..

Il C.D. designerà uno o più responsabili delle imbarcazioni di servizio di proprietà della Sezione definendo nelle relative delibere compiti e responsabilità.

Art. 16 – Provvedimenti in caso di necessità e/o di emergenza

Qualora la Sezione dovesse rinunciare temporaneamente o a titolo definitivo ad una parte dello specchio acqueo in concessione, tale spazio dovrà essere lasciato libero dai Soci assegnatari dell'uso del posto barca secondo il criterio di graduatoria di merito vigente.

Qualora per modificare o riparare opere a terra o in mare sia riconosciuta la necessità di rimuovere, mettere a mare o tirare in secco le imbarcazioni, cambiarne gli ormeggi, etc., ne sarà dato tempestivo avviso ai singoli Soci proprietari affinché provvedano, a loro spese, a quanto necessario; in difetto, sarà provveduto d'ufficio a tutto rischio e spese degli interessati.

In caso di emergenza, per motivi di sicurezza, il responsabile alla banchina tramite personale dipendente dallo stesso incaricate potrà intervenire in via d'urgenza sulle imbarcazioni dei Soci, salvo successiva comunicazione al proprietario.

Se, per incuria o negligenza del proprietario, l'imbarcazione si trovi in situazioni di pericolo, il C.D. nella persona da questo delegata potrà, senza che ciò costituisca un obbligo, intervenire per impedire la perdita o il deterioramento dell'imbarcazione, con la messa a terra della stessa o depositandola in un cantiere convenzionato e addebitando al proprietario le relative spese.

Art. 17 – Norme di sicurezza

Tutti i Soci sono obbligati, in qualunque momento, alla scrupolosa osservanza di tutte le normative di sicurezza vigenti.

I Soci assegnatari di ormeggio in sede nautica si impegnano a dotare le loro imbarcazioni di necessari mezzi di ormeggio e di efficienti parabordi posti solo sulla dritta della loro imbarcazione. Non è consentito l'uso di gavitelli, in quanto creano intralcio al proprio ormeggio e alle imbarcazioni adiacenti. Le imbarcazioni tirate in secco debbono essere invasate e munite di taccate e che ne sia assicurata la stabilità a cura del personale addetto.

I Soci sono direttamente responsabili nei confronti delle Autorità del Porto dei mezzi di sicurezza presenti a bordo e dell'osservanza delle norme che riguardano la navigazione nelle acque portuali, extra portuali e libere.

Lo smaltimento degli oli, filtri e batterie dovrà essere effettuato servendosi degli appositi contenitori e sempre alla presenza del personale di banchina che è custode dei depositi stessi.

E' doveroso per ogni Socio evitare di insudiciare le acque portuali, extra portuali e quelle libere durante la sosta o la navigazione. I rifiuti di bordo, una volta a terra, dovranno essere posti negli appositi contenitori di smaltimento dei rifiuti (plastica, vetro, lattine, umido) che avverrà secondo le vigenti norme relative lo smaltimento urbano differenziato.

Non è consentito in nessun caso depositare o usare i contenitori della Sezione per smaltire rifiuti

provenienti dall'esterno. Contravvenire a queste regole significa arrecare danno, anche economico alla Sezione e pertanto i Soci contravventori saranno deferiti al C.D. per gli opportuni provvedimenti(cancellazione da Socio).

Art. 18 – Assicurazioni e responsabilità

Il sodalizio non risponde in nessun caso dei danni e furti derivanti alle persone ed alle cose sia durante la sosta delle imbarcazioni all'ormeggio e sia a terra.

Tutte le imbarcazioni di proprietà dei Soci dovranno essere assicurate dagli stessi per R.C. incendio e furto o garanzia aggiuntiva su R.C.,in osservanza delle leggi vigenti.

In ogni caso il Socio solleva la L.N.I. sez. di Brindisi da ogni qualsiasi responsabilità, per i danni eventuali causati a terzi dalla propria imbarcazione e rinuncia sin da ora a qualsiasi pretesa risarcitoria connessa all'ormeggio presso la base nautica della Sezione.

La concessione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della Sezione. Essa resta in affidamento del proprietario, titolare dell'assegnazione. Il C.D. provvederà ad assicurare la Sezione per la R.C. derivante dallo svolgimento di tutte le attività di competenza della Sezione stessa.

Il Socio, ogni qualvolta il C.D. ne faccia richiesta, è dovuto a presentare la documentazione comprovante la sua proprietà dell'imbarcazione ormeggiata presso la Sede.

Art. 19 – Registro della Lega Navale Italiana

L'iscrizione è obbligatoria per le unità da diporto di proprietà della struttura periferica, siano esse assegnate dalla Presidenza Nazionale o acquistate dalla struttura periferica, e per le unità da diporto dei Soci, battenti bandiera di uno degli Stati dell'Unione Europea, che fruiscono o chiedano di fruire dell'assegnazione di un posto barca o di semplice ormeggio temporaneo, nella sede nautica o che intendono alzare il guidone sociale o partecipare a regate o competizioni sportive in nome della Lega Navale Italiana.

L'inosservanza di tale disposizione comporterà per il Socio inadempiente le conseguenze previste dallo Statuto Nazionale, dal Regolamento allo Statuto e dalle circolari e direttive della Presidenza Nazionale in materia.

Per iscrivere la propria imbarcazione nel Registro della L.N.I. secondo le norme stabilite dalla Presidenza Nazionale, i Soci devono presentare domanda alla Segreteria della Sezione.

Art. 20 – Banchine e pontili galleggianti

La manutenzione delle banchine e dei pontili, delle catenarie, dei copri morti, degli ancoraggi per gli ormeggi delle imbarcazioni (trappa), di proprietà della Sezione, compete alla Sezione stessa; mentre i terminali (cime di prua e di poppa)con i diversi dispositivi di fissaggio a bordo sono a carico dei Soci proprietari delle imbarcazioni. Detti terminali dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle imbarcazioni e sostituiti qualora il logorio ne dovesse compromettere la solidità, e dotati di appropriato ammortizzatore. In mancanza, il responsabile di banchina, previa autorizzazione del C.D., provvederà alla sostituzione, riparazione, messa in opera di quanto necessario a spese del proprietario dell'imbarcazione in difetto.

Il transito sui pontili deve essere libero da ostacoli; a tal fine è vietato depositare battellini, scalandroni ed altro materiale ingombrante. È severamente vietato parcheggiare o transitare sui pontili con mezzi motorizzati, biciclette e/o altri mezzi simili.

La lunghezza degli ormeggi di poppa di ciascuna imbarcazione, come sopra, obbligatoriamente

muniti di appositi ammortizzatori, deve essere regolata in modo che lo scalandrone non invada il pontile e possa costituire un pericolo per chi vi transita. I Soci potranno fare uso delle apposite prese d'acqua per lavare e risciacquare, con la dovuta moderazione, le proprie imbarcazioni, evitando ogni spreco. A tal fine le manichette dovranno essere dotate di dispositivo di chiusura automatico, le manichette di erogazione acqua non conformi a quanto detto saranno eliminate dal personale di banchina.

I Soci potranno fare uso delle apposite prese di corrente per esigenze di bordo, con la dovuta moderazione ed evitando inutili sprechi e/o sovraccarichi pericolosi e allacci doppi. È fatto divieto di lasciare le prese delle colonnine collegate con l'imbarcazione in assenza di persone a bordo e/o presso la sede nautica. Analogamente è assolutamente vietato lasciare l'imbarcazione incustodita collegata con l'impianto elettrico a terra nelle ore notturne. In caso di dimenticanza il personale di banchina della sede nautica è autorizzato a sconnettere l'impianto, eventualmente anche accedendo a bordo dell'imbarcazione interessata e nessun reclamo da parte del Socio sarà preso in esame dalla Sezione in relazione a quanto sopra. Non sono consentiti impianti fissi, il personale di servizio provvederà alla loro rimozione. La prova motori con imbarcazioni agli ormeggi dovrà essere effettuata sempre in folle per evitare trazioni sugli ancoraggi dei pontili. Le prove motore sono consentite nei modi e nei momenti che non arrechino danno o disturbo ai Soci delle imbarcazioni vicine e comunque regolamentata da ordine di servizio da parte del C.D..

Sui pontili i bambini di età inferiore ai 12 anni dovranno accedere accompagnati da adulti.

Art. 21 – Spazi a terra

Gli spazi a terra, all'aperto o al coperto, non adibiti dal C.D. ad usi specifici, sono comuni e, pertanto, la loro utilizzazione dovrà essere effettuata tenendo conto della esigenza di tutti i Soci e sotto preventiva richiesta al C.D..

Qualsiasi materiale sistemato negli spazi della Sezione senza che ne sia stata richiesta ed ottenuta autorizzazione scritta sarà sgomberato a cura del responsabile incaricato dal C.D. nei modi che crederà più opportuni con relative spese a carico del Socio inadempiente.

Art. 22 – Deposito motori e recipienti

È assolutamente vietato lasciare motori fuoribordo e recipienti con combustibile in qualunque spazio della sede a mare, sia coperto che scoperto, come previsto dalle normative di sicurezza vigenti. Il personale addetto rimuoverà quanto lasciato in contrasto con tali normative e nessun reclamo potrà essere presentato alla Sezione dal proprietario trasgressore.

Art. 23 – Ospitalità di imbarcazione

L'ospitalità di imbarcazioni per manifestazioni e/o per cause di forza maggiore sarà regolamentata, nell'osservanza dei principi e delle direttive della Presidenza Nazionale e secondo la disponibilità, mediante l'emissione da parte del C.D. di apposite delibere e/o ordini di servizio in merito.

I Comandanti delle imbarcazioni in transito temporaneo presso la sede nautica sono tenuti a consegnare i documenti al personale di banchina, che li consegnerà, alla presenza del Comandante dell'imbarcazione in transito, alla Segreteria che è tenuta a rilasciare apposita bolletta di transito per i giorni richiesti. Copia della bolletta di transito e documenti dell'imbarcazione saranno consegnati al personale di banchina che provvederà a restituirli, al Comandante dell'imbarcazione in transito, al momento della partenza e dopo aver verificato se i giorni di permanenza coincidono con quelli riportati sul documento di transito. Alle imbarcazioni in transito previa esibizione del certificato di

iscrizione dell'unità da diporto al Registro della L.N.I. è consentita la permanenza nella Sede nautica, senza il pagamento di tariffa di ormeggio, per tre giorni consecutivi, senza interruzione e per una sola volta nell'arco dell'anno, ulteriori giorni di permanenza saranno soggetti a pagamento a mezzo di applicazione del tariffario di Sezione. Nel caso che il Socio in transito dovesse utilizzare i servizi e i rifornimenti necessari per la prosecuzione del viaggio (docce, rifornimento acqua, cambio oli etc...) questi saranno pagati nella misura di 1/3 della normale quota di transito giornaliero per ogni giorno di permanenza. Il lavaggio dell'imbarcazione, consentito solo su richiesta alla Segreteria o al personale di banchina, comporta una ulteriore spesa di 1/3 della normale quota di transito. Non è consentito, in nessun modo, lo spreco dell'acqua. Il personale di banchina avrà a disposizione un registro dove annoterà, giornalmente, tutti i transiti in entrata e in uscita specificando quelli con naviglio.

I Sigg. ospiti con imbarcazioni in transito dovranno attenersi, per il pagamento, all'orario di Segreteria che li sarà comunicato al loro arrivo dal personale di banchina, salvo disposizioni diverse.

Il 10% dei posti di ormeggio sono destinati al transito.

Art. 24 – Comportamento dei Soci e divieti

Il comportamento dei Soci e degli eventuali ospiti, durante la permanenza nella sede nautica, dovrà essere improntato al reciproco rispetto delle norme di civile convivenza. Ovviamente ciascun Socio è ritenuto responsabile del contegno delle persone che avrà invitato. I Soci che accedono alla sede nautica con cani devono provvedere che gli stessi siano tenuti al guinzaglio ed abbiano la museruola, come da normativa comunale vigente. Eventuali danni provocati a persone e/o cose sono a totale carico del Socio proprietario dell'animale.

I Soci e gli eventuali ospiti devono accedere negli uffici della Sede e nei luoghi adibiti a bar e mensa in modo decoroso.

Richiesta, per eventuali usi degli spazi, da parte dei Soci deve essere inoltrata per iscritto al C.D. con un anticipo di almeno 10 giorni.

Ogni Socio, in regola con il tesseramento, può portare in sede non più di 4 ospiti, assumendosene in toto ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti o danni causati dai suoi ospiti. I nominativi degli ospiti saranno trascritti, preventivamente da parte del Socio, su apposito "**registro ospiti**". L'ospite non può acquisire tale titolo per più di 5 (cinque) volte nell'arco dell'anno (circolare 134/99).

E' fatto divieto ai Soci lasciare incustoditi bambini propri o di ospiti al di sotto dei 12 anni, sollevando questa Sezione da eventuali danni a persone o cose e assumendosene comunque ogni responsabilità. I Soci delle strutture centrali della L.N.I., nonché le Autorità che rappresentano la città e le Istituzioni in genere sono considerati ospiti del Presidente.

E' possibile utilizzare la Sede, per riunioni, unitamente ad altri Enti o Sodalizi, previa autorizzazione da parte del C.D..

I Soci possono invitare in Sede, autorità, personalità o organi di informazione (in veste ufficiale) solo se preventivamente autorizzati dal C.D..

E' assolutamente vietato svolgere attività politica nei locali della Sede.

E' fatto divieto a chiunque di praticare qualsiasi gioco che possa configurarsi come gioco d'azzardo.

E' fatto divieto a chiunque di fumare negli uffici e sale della Sede.

E' fatto divieto a chiunque di introdurre animali negli uffici e sale bar-mensa della Sede.

E' fatto divieto a chiunque di introdurre e abbandonare animali nell'ambito della Sede.

E' fatto divieto a chiunque di pescare con qualsiasi attrezzo o fucile subacqueo nell'ambito della Sede. E' fatto divieto a chiunque transitare con l'auto negli spazi adibiti all'alaggio delle imbarcazioni, per il carico e lo scarico delle merci il Socio utilizzerà gli appositi carrelli.

Art. 25 - Impianti comuni della Sede

L'uso delle docce, degli spogliatoi e dei servizi igienici è riservato ai sigg. Soci e loro ospiti, la cui sensibilità è garanzia del decoro conservativo dei locali e degli impianti.

Il servizio bar e il servizio mensa sono destinati ai Soci e loro ospiti (art.24)

Il piazzale antistante la Sede è parzialmente adibito, nel limite consentito dal numero dei posti, al parcheggio delle vetture dei Soci entro le apposite strisce. I conducenti sono tenuti a moderare la velocità che non deve superare i 10km./ora e sostare senza intralciare il traffico. Gli ospiti dei Soci sono tenuti a parcheggiare le proprie auto fuori dalla Sede, il Socio se ne assume la responsabilità di eventuali abusi perpetrati dai loro ospiti.

In occasione di gare, regate e manifestazioni il C.D. si riserva di sospendere l'accesso delle auto al piazzale della Sede, per tutta la durata delle stesse, dandone giusto preavviso.

Art. 26 – Personale addetto alla Sede

Il rapporto della Sezione con il personale addetto alla stessa è regolato dal contratto nazionale del settore. Il personale addetto alla Sede, sotto la sorveglianza del consigliere addetto, è tenuto a curare, nei limiti del possibile, la sorveglianza della banchina, dei pontili e delle imbarcazioni ormeggiate. E' tenuto, inoltre, a provvedere alla pulizia dei locali, dei piazzali, alla manutenzione delle attrezzature, dei pontili, degli ormeggi, dell'imbarcazione di servizio e di tutto quanto necessario alla funzionalità della Sede. Deve, inoltre, presentarsi sul posto di lavoro in maniera decorosa, munirsi di tesserino di riconoscimento come personale di banchina e tenere sempre un contegno rispettoso nei confronti dei Soci e degli ospiti con imbarcazioni in transito. Sottoporre ogni problema, riguardante il buon funzionamento della Sede, al Consigliere responsabile, che lo porterà all'attenzione del C.D. per i provvedimenti idonei.

Deve fornire assistenza all'ormeggio per i Soci che ne dovessero fare richiesta e comunque in quei casi di evidente difficoltà di manovra.

Deve destinare le barche in transito sugli ormeggi segnalati dal consigliere di banchina e presenziare sia all'arrivo che alla partenza delle stesse.

I Soci in nessun caso possono dare disposizioni di alcun genere o richiedere prestazioni lavorative extra al personale di banchina.

Art. 27 – Variazioni al Regolamento

Le variazioni al presente regolamento potranno essere adottate in sede di Assemblea straordinaria con le disposizioni del Regolamento Nazionale.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento Interno dovrà farsi riferimento al Regolamento Nazionale.

Art. 28 Inosservanza del regolamento e controversie

L'inosservanza di qualsiasi disposizione del presente regolamento costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare e sarà perseguita secondo le vigenti previsioni dello Statuto e del regolamento allo Statuto della L.N.I.

Fermo restando le specifiche previste ipotesi di decadenza della facoltà di utilizzare il posto di ormeggio, ogni eventuale infrazione sarà contestata al Socio per iscritto.

Nei casi più gravi e specificatamente nelle ipotesi in cui il Socio, nonostante reiterati rilievi mossigli, ai sensi del precedente punto, perseverasse nell'irregolare comportamento già contestatogli, il C.D., sentito il Socio a sua difesa, ha facoltà di deliberare la revoca dell'assegnazione di ormeggio al Socio inadempiente, fermi restando gli ulteriori effetti dell'azione disciplinare in corso.

Eventuali lamentele, rimostranze e controversie di qualsiasi genere vanno inoltrate tramite esposti scritti e motivati al Presidente di Sezione.

Avverso la soluzione adottata in prima istanza dal Presidente di sezione, il Socio presentatore dell'esposto può avanzare ricorso, tramite la Presidenza stessa, al giudizio in seconda istanza del Collegio dei Probiviri rinunciando al ricorso all'autorità giudiziaria per tutte le controversie rimettendo ogni decisione agli organi statutaria ciò preposti.

Non è ammesso il rapporto diretto dei Soci della Sezione con gli Organi Centrali o con la Presidenza Nazionale, conseguentemente ogni atto ad essi rivolto direttamente, senza il necessario tramite, è da ritenersi irrituale e pertanto irricevibile, punibile anche con la cancellazione da Socio.

Art. 29 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore all'approvazione dell'Assemblea dei Soci del 29/10/2011 e successivo esame e ratifica da parte della Presidenza Nazionale in data 10/07/2012 (art. 28 n° 2 lettera f del Regolamento allo Statuto Nazionale)